

n. 5/19 procedure di sovraindebitamento



TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice delegato della procedura di liquidazione del patrimonio [redacted]

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 6.11.19,

esaminate le domande di insinuazione al passivo presentate dai creditori e vista la documentazione allegata;

visto il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore ed inviato ai creditori in data 17.7.19;

lette le osservazioni presentate dai creditori [redacted] spa e [redacted] spa;

PROVEDE

come appresso specificato in ordine alle singole domande di insinuazione al passivo.

Domande n. 1 ([redacted]), 2 ([redacted]), 4 ([redacted]), 6 ([redacted]), 7 ([redacted]) e 8 ([redacted])

In relazione a queste domande, per le quali non sono state proposte osservazioni da parte dei relativi creditori, esaminata la documentazione allegata vanno senz'altro condivise le proposte del liquidatore, sicché si provvede in conformità a quanto indicato nel progetto di stato passivo inviato ai creditori in data 17.7.19, da intendersi qui integralmente richiamato *per relationem*.

Domanda n. 3 - [redacted]

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa al passivo per i seguenti importi:

- a) Euro 244.119,32, di cui euro 8.943,34 per spese, in via ipotecaria, per mancato pagamento di rate di canoni di un contratto di leasing immobiliare, dall'aprile 2014 al settembre 2015. In relazione a tale pretesa la ricorrente aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 2062/16, opposto da [redacted] con giudizio attualmente ancora pendente dinanzi al Tribunale di Brescia. Nel corso di detto giudizio il giudice ha concesso la provvisoria esecutività del d.i., in forza della quale è stata iscritta ipoteca giudiziale;
- b) Euro 578.742,32 oltre iva ed interessi, in chirografo, a titolo di risarcimento del danno (determinato a termini di contratto) in conseguenza della anticipata risoluzione del contratto di leasing immobiliare, con restituzione dell'immobile alla ricorrente. Anche in relazione a questa pretesa la ricorrente ha richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n. 5183/17, non opposto, dichiarato esecutivo ex art 647 cpc e quindi definitivo.

Il credito sub. b), in quanto già definitivamente accertato giudizialmente, va senz'altro ammesso al passivo, come peraltro proposto anche dal liquidatore.

Quanto al credito sub. a) il liquidatore ne ha proposto l'ammissione al passivo per l'intero importo (escluse le spese) ma in chirografo, senza riconoscimento del privilegio ipotecario.

Ciò in ragione del fatto che anche nel procedimento di liquidazione del patrimonio dovrebbero ritenersi applicabili in via analogica i principi che valgono in sede fallimentare ed in particolare quello secondo il quale

quello di accertamento del passivo è il procedimento esclusivo di accertamento di pretese creditorie nei confronti della procedura (art 52, c. 2 legge fall), sicché non essendo il decreto ingiuntivo già definitivo ed esecutivo ex art 647 cpc (circostanza nella fattispecie pacificamente non verificatasi, essendo anzi addirittura pendente il giudizio di opposizione e quindi mancante una decisione con efficacia di giudicato) difetterebbe una statuizione con efficacia di giudicato opponibile alla procedura (come quella relativa al credito sub. b) e l'ipoteca iscritta sulla base della declaratoria di provvisoria esecutività del decreto non sarebbe quindi opponibile alla procedura.

La posizione del liquidatore non può essere condivisa.

L'attuale disciplina di cui alla legge 3/12 (diversamente da quanto prevede il CCI di prossima entrata in vigore: vedi art. 270, c. 5) non contempla disposizioni analoghe a quelle, previste in sede fallimentare, di cui all'art. 43 legge fall (interruzione del giudizio e subentro del curatore nella posizione processuale del fallito) e, soprattutto, di cui all'art. 52, c. 2 legge fall (accertamento di pretese creditorie verso il fallimento in via esclusiva mediante il procedimento di accertamento del passivo, con conseguente improponibilità o improcedibilità degli eventuali giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di pretese creditorie verso il fallito).

Invero l'art 14 decies legge 3/12 prevede la legittimazione processuale del liquidatore solo rispetto alle cause c.d. attive, ossia volte all'acquisizione dei beni oggetto di liquidazione, ovvero all'incasso di crediti di pertinenza del sovraindebitato.

Le disposizioni sopra richiamate che impongono l'interruzione dei giudizi con subentro del curatore ovvero l'accertamento di pretese creditorie verso il fallito in via esclusiva mediante lo speciale procedimento di accertamento del passivo (quindi con deroga all'ordinaria competenza del giudice ordinario) debbono ritenersi di natura eccezionale e perciò insuscettibili di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati.

Non può quindi predicarsene l'applicazione analogica alla presente procedura di liquidazione del patrimonio.

Ed infatti, come sopra evidenziato, il CCI – con disposizione chiaramente innovativa rispetto all'attuale disciplina – prevede ora l'applicazione anche al procedimento di liquidazione controllata delle disposizioni del medesimo CCI che ricalcano l'attuale disciplina di cui agli art. 43 (art 143 nel CCI) e 52 (art. 151 nel CCI) legge fall.

D'altra parte a conforto della tesi del liquidatore non può essere invocato il disposto degli artt. 14quater, c. 4 (equiparazione dell'apertura della liquidazione al pignoramento, con conseguente spossessamento dei beni del sovraindebitato) e 14 quinqes, c. 1 lett. b) legge 3/12 (impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari ovvero di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione).

Le predette disposizioni, infatti, rilevano sotto il diverso profilo della tutela cautelare ed esecutiva dei creditori del sovraindebitato e la norma relativa ai diritti di prelazione si riferisce all'evidenza a quelli che si volessero acquisire dopo l'apertura della procedura e non certo a quelli preesistenti.

Non si tratta, quindi, di disposizioni relative al diverso profilo – qui in esame – attinente al mero accertamento delle pretese creditorie verso il sovraindebitato.

Pertanto, in assenza di disposizioni espresse di senso contrario, deve ritenersi (analogamente a quanto avviene nell'ambito del concordato preventivo, ove è pacifico che – pur in presenza di una disposizione come quella di cui all'art 168 legge fall, di tenore analogo a quelle sopra riportate in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato – ogni eventuale pretesa creditoria verso il debitore in procedura deve essere accertata con le forme ordinarie dinanzi al giudice ordinario) che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito sub. a) possa legittimamente proseguire (come in effetti è avvenuto) e che quanto sarà statuito in quella sede con efficacia di giudicato avrà carattere vincolante anche nella presente

procedura, ai fini dell'ammissione della pretesa al passivo e quindi ai fini della partecipazione al concorso sui beni del sovraindebitato.

E, di conseguenza, deve ritenersi che anche l'ipoteca iscritta in forza del provvedimento di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nel caso in cui il giudizio dovesse concludersi con conferma della pretesa creditoria della ricorrente, si consoliderà definitivamente e sarà quindi opponibile e pienamente efficace nei confronti della procedura.

Piuttosto, proprio in ragione dell'efficacia vincolante che avrà l'esito del predetto giudizio anche nella presente procedura, appare allora corretto in questa sede procedere all'ammissione dell'intero credito, in via ipotecaria, come richiesto, ma subordinatamente alla condizione che, all'esito della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con statuizione definitiva, la pretesa creditoria della banca sia integralmente confermata, con conseguente consolidamento definitivo anche dell'ipoteca giudiziale già iscritta.

Pertanto la ricorrente va ammessa al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio del [redacted] in via ipotecaria, per l'importo di euro 235.175,98 in linea capitale e di euro 8.943,34 per spese ma con riserva, ossia condizionatamente alla integrale conferma con sentenza passata in giudicato del decreto ingiuntivo n. 2062/16.

Il tutto con riserva di verifica, all'atto del riparto, dell'eventuale pagamento da parte dei coobbligati [redacted], [redacted] e [redacted] nonché di scomputo di quanto sarà ricavato dalla ricorrente dalla vendita del bene oggetto di leasing a valore di mercato (che la ricorrente dovrà documentare prima del riparto).

Domanda n. 5 - [redacted] leasing spa

La ricorrente chiede l'insinuazione al passivo di un complessivo credito di 71.449,67, in chirografo, a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati, di interessi e capitale residuo attualizzato, il tutto già al netto del ricavato dalla vendita dei beni restituiti alla ricorrente a seguito della risoluzione del contratto (ed in particolare a seguito dell'accoglimento della domanda di rivendica formulata ed accolta nell'ambito del fallimento di [redacted]). La pretesa trova titolo nel contratto di leasing stipulato tra [redacted] e [redacted] relativo a n. 4 macchinari, rispetto al quale il [redacted] si era costituito garante, con obbligo che – in forza delle clausole contrattuali richiamate dalla ricorrente – è effettivamente qualificabile di tipo autonomo, con conseguente insussistenza di vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione garantita.

Il contratto di garanzia prevedeva altresì, in espressa deroga al disposto dell'art. 1939 cc, che l'obbligo di pagamento del [redacted] verso [redacted] sarebbe sussistito anche nel caso in cui l'obbligazione principale garantita (quella di [redacted] verso [redacted]) fosse risultata invalida.

La natura autonoma dell'obbligo di garanzia, tuttavia, non è sufficiente per rendere certamente insensibile l'obbligazione di pagamento gravante sul garante [redacted] nei confronti del garantito ([redacted]) rispetto ai vizi del rapporto fondamentale il cui adempimento è stato garantito (ossia quello di leasing tra [redacted] e [redacted]), posto che detto obbligo di garanzia non potrà ritenersi sussistente nel caso in cui il rapporto fondamentale garantito sia affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa ovvero per illiceità della causa (cfr Cass. 4044/09, Cass. 20397/17) ovvero, più in generale, nel caso in cui la nullità di detto rapporto per altra causa sia agevolmente accertabile e manifesta, sì da consentire al garante di legittimamente rifiutare il pagamento opponendo al garantito l'*exceptio doli* (eccezione in effetti formulata dal liquidatore).

Nel caso di specie il Tribunale di Verona, con la sentenza 1094/19 (non ancora passata in giudicato) ha appunto ritenuto che sia il contratto di vendita di uno dei quattro macchinari, sia il collegato contratto di leasing (per la parte relativa a detto macchinario) siano affetti da nullità per contrarietà a norma imperativa (conseguente al fatto che l'ordinamento vieta la commercializzazione e la concessione in godimento di

macchinari che non siano in regola con le disposizioni comunitarie e nazionali – aventi appunto natura imperativa – che impongono la sussistenza di tutti i prescritti requisiti a garanzia dell'incolumità dell'utilizzatore), sicché se detta sentenza dovesse essere confermata sul punto dovrebbe escludersi la possibilità per [redacted] di pretendere il pagamento delle somme di cui sopra, non solo nei confronti della debitrice principale [redacted] (comportando la nullità del contratto il venir meno del titolo in forza del quale le suddette somme possono essere pretese) ma anche – per le ragioni in diritto sopra indicate – nei confronti del garante (anche se di tipo autonomo e non mero fideiussore).

Peraltro, qualora si ritenesse che quanto statuito con la predetta sentenza (ove la stessa dovesse passare in giudicato) non sia opponibile al [redacted] (non avendo egli preso parte a quel giudizio), nondimeno la relativa statuizione di accertamento della nullità del rapporto fondamentale garantito rileverebbe con tutta evidenza ai fini dell'*exceptio doli*, non potendosi certo ritenere legittima ed improntata a condotta secondo buona fede la pretesa di [redacted] verso il [redacted] di pagamento di somme che, in via principale, trovano titolo in un rapporto accertato giudizialmente come nullo e quindi totalmente efficace.

La sentenza n. 1094/19 non è tuttavia ancora passata in giudicato e, quindi, non può ritenersi definitivo l'accertamento circa la nullità del rapporto fondamentale di leasing tra [redacted] e [redacted] i cui obblighi sono stati garantiti da [redacted].

Pertanto, stante la sopra evidenziata rilevanza di detto accertamento anche ai fini della verifica di legittimità della pretesa creditoria azionata da [redacted] verso il [redacted] appare corretto ammettere al passivo l'intero credito della ricorrente, ma subordinatamente alla condizione che la suddetta sentenza non passi in giudicato (ipotesi nella quale la pretesa creditoria di [redacted] dovrebbe ritenersi insussistente) e sia invece riformata nella parte in cui è stata dichiarata la nullità (parziale) del contratto di leasing tra [redacted] e [redacted]. Invero, in caso di riforma sul punto (e quindi di ritenuta validità ed efficacia del contratto di leasing), sussisterebbe il titolo che legittima [redacted] a pretendere l'importo di cui sopra nei confronti del debitore principale [redacted] e, al contempo, non ricorrerebbero le ragioni ostative (nullità per contrarietà a norma imperativa del rapporto garantito e, in ogni caso, sussistenza dei requisiti che legittimano la proposizione dell'*exceptio doli*) a che la relativa pretesa possa essere legittimamente avanzata dalla banca anche nei confronti del garante [redacted].

Pertanto, come da richiesta subordinata di [redacted] la ricorrente va ammessa al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio del [redacted] per l'importo di euro 71.449,67 in chirografo e con riserva, ossia condizionatamente alla riforma della sentenza n. 1094/19 del Tribunale di Verona, nella parte in cui è stata accertata e dichiarata la nullità (parziale) del contratto di leasing stipulato tra [redacted] e [redacted].

PQM

Visto l'art. 14 octies, c. 4 legge 3/12

forma lo stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio di [redacted] come sopra specificato e lo dichiara esecutivo.

Manda al liquidatore per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, informandoli della possibilità di proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art 10, comma 6 legge 3/12.

Verona, 10.1.20

Il Giudice delegato

Dott. Luigi Pagliuca

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)

